

**REGOLAMENTO (DEL C.C. N. 112 DEL 15.11.1990)**

**CRITERI E MODALITA' PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ED AUSILI FINANZIARI**

L'Amministrazione Comunale di Rivara, trovandosi nell'impossibilità di gestire direttamente alcune attività proprie dell'Ente nel campo della promozione turistica e culturale, in quello dell'assistenza scolastica e sociale, ed in quello della tutela ambientale e della protezione civile, operanti nell'ambito Comunale, intende prevedere aiuti, incentivi e contributi per i soggetti indicati dall'art.12 della L.N.241/90 laddove la loro attività possa integrare quella propria dell'Ente, nelle citate funzioni di comprovato interesse pubblico e di competenza dell'Ente Locale

Al fine di una sommaria indicazione di settore di attività nei quali si intende intervenire con contributi, si elencano di seguito le aree di attività per le quali si intende intervenire a mezzo contributi finalizzati allo scopo.

**ART. 1**

**AREE DI COMPETENZA DEL COMUNE IN ORDINE ALL'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ED AUSILI FINANZIARI:**

**ASSISTENZA SOCIALE** (artt. 23 e 25 DPR n.616/77-L.R. 27/8/84 n.44)

Settore di promozione relativo alla prevenzione e alla sensibilizzazione rispetto ai problemi dell'handicap.

Settore di assistenza: iniziative a favore degli anziani, dell'infanzia, dei pensionati, dei disoccupati, degli handicappati, degli invalidi e dei bisognosi.

**ASSISTENZA SCOLASTICA** (art.45 DPR n.616/77) L.R. 49/85

Settore riguardante gli interventi culturali nell'area scolastica.

Settore di intervento per attività sportive in corsi parascolastici.

**ATTIVITA' SPORTIVE** (L.R. 1/3/79, n.10)

Settore promozione sportiva.

Pubblicistica.

**ATTIVITA' CULTURALI - CELEBRAZIONI.**

Settori: musicale, teatrale, concorsuale, congressuale, tempo libero e promozione giovanile, storico-archivistico e bibliotecario, restauro e conservazione monumenti e di edifici di rilevante importanza, feste della Repubblica, feste civili e religiose locali, pubblicistica.

**PROMOZIONE TURISTICA** (L.R. 26/6/1979 n.35 - L.R. 22/5/1987 n.29)

Settori: Manifestazioni, Pubbliche Relazioni e Gemellaggi, Pubblicistica.

**TUTELA AMBIENTE** (DPR n.915/82 - L.R. 2/11/1982, n.32).

Attività promozionali e di sensibilizzazione sociale ai valori e alle attività inerenti il settore in oggetto.

Attività di difesa e migliorie ambientali.

**PROTEZIONE CIVILE** (DPR n.66/81).

Attività promozionali, di sensibilizzazione sociale, di prevenzione ed attività inerenti il settore in oggetto.

**AGRICOLTURA**

Opere di pubblico interesse nel campo dell'irrigazione.

Pubblicistica.

## ART. 2

CRITERI PER EROGAZIONE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI.

- 1) I contributi saranno erogati da parte dell'Ente Locale in presenza di concrete richieste ed esigenze che emergeranno dal tessuto sociale e che si inseriranno nelle aree indicate, privilegiando le attività svolte senza scopo di lucro.
- 2) Verranno prese in considerazione le istanze presentate dalle Associazioni, da persone ed Enti Pubblici e Privati, che operino sul territorio del Comune.

## ART. 3

Le domande delle provvidenze di cui ai precedenti articoli, in bollo solo nei casi previsti dalla legge, dovranno riportare, anche in allegato, le seguenti indicazioni:

- 1) natura giuridica del soggetto richiedente, con l'indicazione, ove esista, degli estremi dell'atto costitutivo, nonché gli elementi di identificazione, anche fiscale, della persona abilitata ad esercitare, nei confronti dei terzi, la rappresentanza del soggetto richiedente;
- 2) del programma delle iniziative che si intendono organizzare avvalendosi del supporto finanziario del Comune;
- 3) del preventivo di spesa riguardante le iniziative programmate;
- 4) della quota di spesa che si intende coprire con il contributo dell'Ente Locale;
- 5) delle esperienze maturate nell'anno precedente attinenti la programmazione delle attività svolte. Tale elemento non costituisce condizione pregiudiziale;
- 6) I beneficiari dovranno altresì impegnarsi formalmente a presentare, a consuntivo, idoneo rendiconto delle spese sostenute con il contributo Comunale;

- 7) L'attestazione che l'intervento da finanziare o sostenere persegue fini di pubblico interesse e la individuazione dei motivi per i quali può essere ritenuto tale;
- 8) Nel caso di provvidenze che incidono sulla struttura e sulla natura dei beni mobili ed immobili, il richiedente dovrà indicarne il titolo delle disponibilità, l'esistenza di vincoli, nonché l'eventuale destinazione d'uso dei beni stessi.
- 9) La suddetta documentazione dovrà essere sottoscritta dal richiedente o dal legale rappresentante dell'Ente, che si assumerà la piena responsabilità delle affermazioni e delle notizie nella stessa contenute.
- 10) Nel rispetto dei principi e delle norme di cui all'art.1 della Legge 7/8/1990, n.241, in relazione alle caratteristiche, all'onerosità e alla rilevanza dell'iniziativa, il Comune può chiedere, nella fase istruttoria, ulteriore documentazione in aggiunta a quella indicata nel presente articolo.

#### ART. 4

Le domande, di cui al precedente art.3 potranno essere accolte dal Comune una volta verificato:

- che l'intervento proposto rientri nelle finalità dell'Amministrazione e presenti le caratteristiche del pubblico interesse;
- che sono state rispettate le norme contenute nel presente regolamento e le eventuali ulteriori direttive impartite dall'Amministrazione.

Le provvidenze, di cui al presente regolamento, si intendono concesse "una tantum" e devono essere finalizzate alla realizzazione di uno o più interventi e non alla sola copertura di spese gestionali, salvo casi particolari da motivare espressamente.

L'ammontare delle provvidenze sarà di volta in volta stabilito dalla Giunta, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, nonché della rilevanza e delle caratteristiche delle iniziative proposte.

#### ART. 5

Le provvidenze, di cui al presente provvedimento, vengono concesse con deliberazione della Giunta; dell'avvenuta concessione verrà data comunicazione al richiedente.

#### ART. 6 → CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE

Per ausili finanziari da elargire in materia di assistenza sociale si intendono quegli interventi atti a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona ed ha sempre carattere straordinario.

La concessione di detti ausili finanziari è disposta, normalmente, a richiesta degli interessati, solo eccezionalmente su proposta dell'Ufficio Comunale, dalla Giunta Comunale, previa acquisizione del parere in merito da parte dell'Assistente Sociale.

#### ART. 7

Alle provvidenze, di cui al presente regolamento, verranno applicate le disposizioni contenute nell'art.10, 1° comma, lettera f, della legge 31/5/1965, n.575, nel testo sostituito dall'art.3 della legge 19 marzo 1990, n.55, recante norme per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre forme di criminalità organizzata.

#### ART. 8

I contributi erogati alle Associazioni ecc. di cui sopra non sono as soggettabili alla ritenuta di cui al secondo comma dell'art.28 del D.P.R. n.600/1973 sia qualora il contributo medesimo assume esplicitamente la natura di un reale contributo in conto capitale sia quando il contributo stesso é erogato per consentire alle Associazioni ecc. di promuovere attività per il perseguimento dei fini istituzionali e sempre che dette attività non assumano il carattere della commerciabilità - Pertanto questo Comune erogante é esonerato dall'applicazione della ritenuta di cui in parola, quando risulti esplicitamente e formalmente dalla deliberazione di concessione del contributo che questo é concesso a un Ente pubblico o privato classificabile tra i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art.87 del T.U.I.R. D.P.R. 22/12/1986, n.917, per il compimento di fini istituzionali e non per lo specifico svolgimento di attività che, seppure collaterali a quelle d'istituto, assumono la natura commerciale.